



# COMUNE DI AMARONI

- Provincia di Catanzaro -  
*Uff. di Polizia Municipale*



SETTORE COMMERCIO

Ord. n. 16/09

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI E DELLE AREE DA DESTINARE ALLA VENDITA DEGLI AMBULANTI.**

## IL SINDACO

VISTE le continue segnalazioni pervenute, sulla mancata regolamentazione del commercio su area pubblica in forma itinerante, giusta Legge Reg.le n. 18 dell'11/06/1999;

VISTO il D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998 sulla disciplina del commercio;

VISTA la legge Regionale 18/99 che disciplina il commercio su aree pubbliche ed esattamente l'art. 8, comma 3 che stabilisce:

**“ L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiore ad un'ora di permanenza sul medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 (cinquecento) metri tra una sosta e l'altra: E' divieto di tornare nel medesimo posto nell'arco della giornata”;**

Considerata la necessità di regolamentare, anche la pubblicità fonica sulle strade con mezzi pubblicitari o di propaganda, in assenza di autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario della strada, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dall'art.47 e 59 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonché dell'art 5 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;

VISTO il D. Lgs 18.08.200, n. 267;

## ORDINA

A far data dal 20 dicembre 2009, per le causali sopra espresse, a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore alimentare e non, di osservare le seguenti norme:

- La vendita dovrà avvenire in tutti i giorni della settimana, esclusi la domenica e il venerdì (svolgimento del mercato settimanale a posto fisso);
- Osservare i seguenti orari di vendita: mattino: dalle ore 8.00 alle ore 12.00;  
pomeriggio: dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- Divieto assoluto di vendita il venerdì, giornata in cui si svolge il mercato a posto fisso;
- Effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 (cinquecento) metri, decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata, non stando tra un punto di vendita e l'altro;



# COMUNE DI AMARONI

- Provincia di Catanzaro -  
*Uff. di Polizia Municipale*



## SETTORE COMMERCIO

I punti vendita saranno 5 (cinque) su tutto il territorio Comunale, così suddivisi:

- 1) Viale Amendola (Villa Risch);
- 2) Località Giardino incrocio Via Zaccagnini, Via Dalla Chiesa;
- 3) Viale De Gasperi (Parcheggio Comunale);
- 4) Località Scianni (Case popolari);
- 5) Piazza Del Popolo.

E' consentito effettuare pubblicità fonica unicamente con brevi annunci e con altoparlanti che non superino i limiti minimi sonori previsti dalle leggi vigenti in materia di inquinamento acustico-ambientale:

## SANZIONI

L'operatore itinerante che viola l'art. 8, comma 3 della L.R. n. 18 dell'11.06.1999:

“Periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero, le condizioni, gli orari, le distanze minime, i punti di sosta, i giorni in cui l'attività è interdetta” è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da Euro 258,23 a Euro 1.549,37, come previsto dall'art. 11, comma 6 e dall'art. 16 comma 4 e dall'art. 20, comma 3, lettera c della Legge Reg.le n. 18 dell'11.06.1999, nonché alla sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisce reato.

Copia della presente ordinanza sarà notificata a tutti gli operatori del settore che già operano nel territorio Comunale.

Chiunque viola le disposizioni sulla pubblicità fonica prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993, è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da Euro 328,00 a Euro 1.321,00:

La Polizia Municipale, e tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria faranno osservare la presente ordinanza.

Amaroni, 3 dicembre 2009

IL SINDACO  
Avv. Arturo Bova